

STATUTO

**GIOVANNI PAOLO II SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA F.LLI MELLONE
47

Numero REA: TA - 101210

Codice fiscale: 90025620734

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2007 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Art.1) E' costituita una società cooperativa sociale a re-	
	sponsabilità limitata, a mutualità prevalente, denominata:	
	"GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".	
	Art.2) La società ha sede in Taranto.	
	L'assemblea dei soci potrà istituire in altre località sedi	
	secondarie.	
	Art.3) La durata della società è fissata dal giorno della sua	
	legale costituzione al 31 Dicembre 2060 e, scaduto tale ter-	
	mine potrà essere prorogata a norma di legge.	
	Art.4) La Cooperativa retta dai principi e dal metodo della	
	mutualità senza finalità speculative si propone, operando se-	
	condo questi principi, di organizzare un'impresa che persegua	
	- mediante la solidale partecipazione della base sociale e di	
	tutto il gruppo sociale che ad esse fa riferimento, i seguen-	
	ti scopi.	
	La Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi:	
	- attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da terzi o ac-	
	quisiti. In particolare la Cooperativa si interesserà dei ma-	
	lati di AIDS;	
	- centri di accoglienza per il recupero dei tossicodipendenti;	

	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- servizi domiciliari e ospedalieri di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	La Cooperativa potrà partecipare ai pubblici appalti e compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	La cooperativa, tra l'altro può:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	

	munque accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè promuo-	
	vere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed al-	
	l'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 Gennaio	
	1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	SOCI	
	Art.5) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al	
	minimo stabilito per legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli	
	scopi partecipando alle attività sociali.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguen-	
	ti categorie:	
	- a) soci prestatori - che prestano la loro attività riceven-	
	do un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o	

	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, il cui numero, ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge	
	381/91, non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero	
	complessivo dei soci.	
	Possono essere soci anche le persone esercenti attività di	
	assistenza e di consulenza, non applicandosi a tale fattispe-	
	cie cooperativa quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939	
	n.1815.	
	E' ammessa la presenza come soci di persone giuridiche pub-	
	bliche o private che prevedano nei rispettivi statuti lo svi-	
	luppo delle attività di cui all'articolo precedente.	
	E' altresì prevista la figura dei soci sovventori, ai quali	
	spetta una remunerazione superiore al 2% (due per cento) ri-	
	spetto a quella stabilita per gli altri soci per la riparti-	
	zione dell'utile. All'atto dello scioglimento della coopera-	
	tiva le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto	
	di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore	
	nominale, il tutto così come previsto dalla Legge 59/92.	
	Art.6) L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione su domanda delle persone interessate. Nella do-	
	manda dovrà essere indicato il numero delle quote sociali che	
	si intendono sottoscrivere, nonchè precisati i requisiti pre-	
	visti dall'art. precedente; i lavoratori devono altresì indi-	
	care l'attività lavorativa.	

	Le associazioni e le altre persone giuridiche devono allegare	
	alla domanda copia della delibera di adesione.	
	Art.7) Sull'accoglimento o la reiezione della domanda decide	
	insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione. La delibe-	
	razione di ammissione deve essere annotata, a cura degli am-	
	ministratori, nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota una	
	somma da determinarsi dagli amministratori, per ciascun eser-	
	cizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risul-	
	tanti dall'ultimo bilancio annuale approvato.	
	L'assunzione della qualifica di socio è subordinata al ver-	
	samento dell'importo di cui al comma precedente entro trenta	
	giorni dalla deliberazione di accoglimento della domanda; il	
	mancato versamento farà decadere automaticamente detta deli-	
	berazione.	
	Art.8) Il socio partecipa alla vita sociale, determina gli	
	indirizzi della società ed usufruisce delle attività promosse	
	e delle iniziative assunte.	
	Le prestazioni dei soci lavoratori e le relative retribuzioni	
	sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione o da appo-	
	sito regolamento.	
	Art.9) Con l'ammissione alla società il socio assume preciso	
	impegno:	
	a) di osservare lo statuto, i regolamenti ed ogni altra deli-	
	bera legalmente presa dagli organi statutari;	

	b) di assolvere gli impegni di lavoro assunti e comunque di	
	collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art.10) Lo scioglimento del rapporto sociale avviene per mor-	
	te, recesso ed esclusione del socio.	
	Art.11) In caso di morte la qualifica del socio non si tra-	
	sferisce agli eredi e le quote, a termine di legge, saranno	
	liquidate agli stessi.	
	Art.12) Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla so-	
	cietà. La dichiarazione di recesso deve essere motivata e co-	
	municata, a mezzo di lettera raccomandata, al Consiglio di	
	Amministrazione, il quale provvederà a farne annotazione nel	
	libro dei soci.	
	Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se	
	comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Art.13) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione con atto motivato che deve essere comunicato	
	all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, contenente	
	l'espresso avvertimento che contro detto provvedimento il so-	
	cio escluso potrà proporre opposizione davanti al Tribunale,	
	nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione del socio può avvenire, oltre che per i casi	
	previsti dall'art.2533 C.C., nel caso in cui il socio non sia	
	più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, non osservi le disposizioni statutarie e regolamenta-	

	ri, sia inadempiente nei confronti della società, abbia com-	
	piuto atti gravi che danneggiano moralmente o materialmente	
	la società.	
	Art.14) Nel caso di morte, recesso o esclusione del socio, la	
	liquidazione della quota avverrà nel modo e nei termini pre-	
	visti dall'art.2529 C.C..	
	PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.15) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Eu-	
	ro 25,82 cadauna;	
	b) dalle riserve;	
	c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri;	
	d) da donazioni, contributi ed elargizioni volte al conseguim-	
	ento degli scopi sociali.	
	Art.16) Le quote sociali non possono essere cedute a terzi	
	senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il	
	quale su richiesta del socio che intende cedere la quota ad	
	un terzo, può deliberare di approvare la cessione e di acco-	
	gliere il terzo tra i soci della cooperativa.	
	Ogni socio può possedere più di una quota entro il limite	
	massimo di valore, previsto dalla legge, per la società coo-	
	perativa.	
	La responsabilità patrimoniale di ciascun socio nei confronti	

	dei terzi è limitata al valore delle quote delle quali è ti-	
	tolare.	
	Art.17) L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà alla redazione di un bilancio preventivo e consun-	
	tivo, previo esatto inventario secondo le norme di legge.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-	
	tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori nelle relazioni di cui agli articoli 2428	
	e 2429 del C.C. devono indicare specificamente i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	I residui attivi dei bilanci al netto degli eventuali ristor-	
	ni saranno ripartiti:	
	a) una quota di utili netti non inferiore al 30% (trenta per	
	cento) verrà accantonata a riserva legale mai divisibile dai	
	soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società	
	sia all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli	
	effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.	
	904;	
	b) una quota pari al 3% (tre per cento) o quella superiore o	
	inferiore disposta da successive disposizioni di legge sarà	
	devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	

	po della cooperazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 o al Ministero dei Lavori e della Previ-	
	denza Sociale ai sensi dell'art. 11, comma 6°, e dell'art. 20	
	della Legge n. 59/1992 qualora la cooperativa non aderisca ad	
	alcuna associazione;	
	c) una quota di utili netti pari al 20% (venti per cento) de-	
	ve essere destinata ad accantonamento a riserva.	
	La quota residua sarà ripartita mediante assegnazione ai soci	
	cooperatori di un dividendo da determinarsi dall'assemblea	
	che approva il bilancio, nel rispetto della vigente normativa.	
	In nessun caso la misura del dividendo potrà essere superiore	
	all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato	
	di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effet-	
	tivamente versato.	
	L'assemblea può destinare una quota degli utili di esercizio	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 7 della	
	Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	L'assemblea determina infine, nel rispetto dell'art. 2545	
	quinqües C.C., la destinazione degli utili non assegnati ai	
	sensi dei comma precedenti.	
	L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di e-	
	sercizio delibera su proposta dell'organo amministrativo sul-	
	la distribuzione dei ristorni risultanti dalla gestione mu-	
	tualistica intercorsa tra la società ed i soci stabilendo le	
	modalità di erogazione tra quelle di seguito indicate:	

	a) erogazioni dirette;	
	b) mediante aumento gratuito del capitale sottoscritto e ver-	
	sato in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 C.C. con au-	
	mento del valore delle azioni detenute da ciascun socio o con	
	l'emissione di nuove azioni;	
	c) emissione di strumenti finanziari.	
	Nel deliberare in ordine alla erogazione dei ristorni l'as-	
	semblea dovrà attenersi al seguente criterio:	
	- l'erogazione deve avvenire in misura direttamente propor-	
	zionale al numero ed al valore dei servizi prestati dalla so-	
	cietà cooperativa o al numero ed al valore delle prestazioni	
	lavorative effettuate per il tramite della società cooperati-	
	va, anche secondo i criteri meglio precisati nel regolamento	
	che andrà a disciplinare lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica tra la società ed i soci.	
	E' fatto divieto all'assemblea di deliberare l'assegnazione	
	ai soci operatori di ristorni in misura complessivamente	
	superiore all'eccedenza di esercizio risultante dal bilancio	
	approvato e relativo all'attività mutualistica svolta con i	
	soci.	
	Art.18) Le donazioni ed eventuali beneficenze da parte di i-	
	stituzioni pubbliche e private dovranno essere destinate alla	
	realizzazione degli scopi della cooperativa.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA	
	Art.19) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costi-	

	tuita dalle persone fisiche socie e dai legali rappresentanti	
	degli Enti e delle Istituzioni soci.	
	L'assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La convocazione deve avvenire con venti giorni di anticipo	
	rispetto alla data in cui l'assemblea sarà chiamata a delibe-	
	rare, mediante avviso da pubblicarsi, insieme all'ordine del	
	giorno, all'albo degli annunci sociali.	
	Saranno in ogni caso rispettate le formalità inderogabilmente	
	imposte dalla legge.	
	Nell'avviso deve essere indicata la data dell'eventuale se-	
	conda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso	
	giorno fissato per la prima.	
	In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voti e siano intervenuti gli ammini-	
	stratori.	
	Art.20) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno u-	
	na volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un termine	
	maggior, non superiore a 180 (centottanta) giorni, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 ultimo comma	
	del Codice Civile.	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio;	

	b) nomina gli amministratori ed i probiviri;	
	c) determina il compenso degli amministratori;	
	d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della	
	società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché	
	sulle loro responsabilità.	
	Art.21) L'assemblea straordinaria viene convocata per delibe-	
	rare sulla proroga e durata della società, sul cambiamento	
	dell'oggetto sociale, sulle modificazioni dello Statuto, sul-	
	l'eventuale fusione con altra società cooperativa, sullo	
	scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidato-	
	ri.	
	Art.22) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è rego-	
	larmente costituita con la presenza di tanti soci che rappre-	
	sentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera	
	con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque	
	sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.	
	Le delibere sono adottate con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei soci presenti.	
	Per le delibere delle assemblee straordinarie sia in prima	
	che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale so-	
	ciale.	
	Art.23) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi e che	

	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle	
	quote sociali sottoscritte.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	- n.1 per conferimento non superiore ad Euro 550,00 (cinque-	
	centocinquanta virgola zero zero);	
	- n.2 voti per conferimento non superiore ad Euro 2.600,00	
	(duemilaseicento virgola zero zero);	
	- n.3 voti per conferimento non superiore ad Euro 5.500,00	
	(cinquemilacinquecento virgola zero zero);	
	- n.4 voti per conferimento non superiore ad Euro 26.000,00	
	(ventiseimila virgola zero zero);	
	- n.5 voti per conferimento superiore ad Euro 52.000,00 (cin-	
	quantaduemila virgola zero zero).	
	In ogni caso il totale complessivo dei voti attribuiti ai so-	
	ci sovventori non deve superare un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Il socio che per qualsiasi motivo non può intervenire nel-	
	l'assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da un altro so-	
	cio mediante delega scritta.	
	Un socio può avere un sola delega. Gli amministratori non	
	possono avere deleghe.	
	Art.24) Le votazioni vengono ordinariamente effettuate per	
	alzata di mano o per appello nominale; le elezioni delle ca-	
	riche sociali sono fatte a scrutinio segreto, ma possono av-	

	venire anche per acclamazione.	
	Art.25) Gli amministratori devono convocare, senza ritardo,	
	l'assemblea, quando ciò sia richiesto per iscritto da un nu-	
	mero di soci che rappresentino almeno un quinto dei soci.	
	Nella richiesta devono essere indicate le materie da trattare.	
	Se gli amministratori non provvedono, l'assemblea sarà convo-	
	cata dal Collegio dei Probiviri qualora nominato.	
	Art.26) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o dal Vice Presidente ed in loro assenza	
	da persona designata dall'assemblea.	
	Il Presidente provvede alla nomina del Segretario dell'assem-	
	blea. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale	
	è redatto dal Notaio.	
	Nei casi di votazione segreta l'assemblea provvede alla nomi-	
	na di due scrutatori.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.27) Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un mi-	
	nimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assem-	
	blea tra i soci o rappresentanti di persone giuridiche o di	
	associazioni socie.	
	Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Pre-	
	sidente ed il Segretario. Gli amministratori sono dispensati	
	dal prestare cauzioni, durano in carica tre anni e sono sem-	
	pre rieleggibili. A partire dall'elezione del secondo Consi-	
	glio di Amministrazione possono essere eletti amministratori	

	solo i soci iscritti da almeno due anni.	
	Art.28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-	
	sidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta	
	ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta ri-	
	chiesta da almeno tre consiglieri.	
	Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la	
	partecipazione di almeno tre dei suoi componenti.	
	La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno tre giorni pri-	
	ma della adunanza; tale termine è ridotto ad un giorno nei	
	casi di urgenza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei pre-	
	senti. Il voto viene espresso per appello nominale. I consi-	
	glieri che esprimono voto contrario alle deliberazioni appro-	
	vate hanno la facoltà di far risultare a verbale il proprio	
	voto contrario ed il motivo del dissenso.	
	A parità di voti prevarrà il voto del Presidente.	
	Art.29) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per una	
	qualsiasi causa uno o più consiglieri, gli altri provvedono	
	alla loro sostituzione.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene a mancare la maggioranza dei membri eletti dall'as-	
	semblea nel Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea, perchè provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti.	

	Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a	
	tre riunioni consecutive, potrà essere dichiarato decaduto	
	con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	Art.30) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione della società.	
	Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:	
	a) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	la esclusione dei soci;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	c) formulare il bilancio;	
	d) dare l'adesione a cooperative, consorzi, organismi le cui	
	finalità possono integrare la società o comunque essere utili	
	alla stessa ed ai soci;	
	e) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di o-	
	gni genere, inerenti all'attività sociale;	
	f) deliberare circa il conferimento di procure determinandone	
	il contenuto, ferme le facoltà attribuite in proposito al	
	Presidente del Consiglio;	
	g) assumere e licenziare il personale della società, fissan-	
	done le retribuzioni e le mansioni;	
	h) nominare eventuali comitati, determinandone i poteri;	
	i) deliberare su programmi, atti e contratti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, che comunque rientrano nel-	
	l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per	
	disposizione di legge e dell'atto costitutivo sono riservati	

	all'assemblea, in modo particolare il Consiglio di Ammini-	
	strazione potrà acquistare, vendere, permutare beni mobili ed	
	immobili, istituire, estinguere, modificare diritti reali	
	parziali, assumere mutui passivi, concedere ipoteche di qual-	
	siasi importo, privilegi pure speciali, consentire cancella-	
	zioni e postergazioni di ipoteche;	
	l) stipulare i contratti di lavoro subordinato ed i contratti	
	di consulenza;	
	m) elaborare ed approvare il regolamento interno;	
	n) deliberare compromessi e transazioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.	
	PRESIDENTE	
	Art.31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale. Il presidente è autorizza-	
	to a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, da banche	
	o da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, ri-	
	lasciando quietanza liberatoria.	
	Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passi-	
	ve, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria ed amministrativa; sporgere querela per	
	i reati non perseguibili d'ufficio perpetrati in danno della	
	società.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i medesi-	
	mi poteri competono al Vice Presidente.	

	Il Presidente può delegare in tutto o in parte i propri pote-	
	ri ad uno o più membri (congiuntamente o disgiuntamente) del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art.32) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà può essere disciplinato da regolamenti interni da com-	
	pilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	Art.33) In qualunque caso lo scioglimento della società,	
	l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art.22, nomi-	
	nerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, sta-	
	bilendone i poteri.	
	Art.34) Nel caso di scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto il capitale sociale versato ed i	
	dividendi eventualmente maturati saranno devoluti ai fondi	
	mutualistici per lo sviluppo e incremento della cooperazione.	
	La Cooperativa, anche per poter usufruire di tutte le agevo-	
	lazioni tributarie presenti e future (ai sensi del combinato	
	disposto di cui agli artt. 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947	
	e 11 della L. n. 59/1992):	
	a) non dovrà distribuire ai soci dividendi superiori all'in-	
	teresse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,5	
	(due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamen-	
	te versato;	
	b) non dovrà distribuire fra i soci riserve durante la vita	

20 di 20